

N. 13-1/2025 P.U.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE

Sezione Fallimentare

Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

dott.ssa Concetta Grillo Presidente

dott.ssa Oriana Calvo Giudice rel est.

dott.ssa Giulia Ferratini Giudice

nel procedimento iscritto al n. 13-1/2025 p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio

promosso da

██████████, nato a Caltagirone il ██████████, c.f. ██████████ e da
██████████, nata a Caltagirone il ██████████, c.f. ██████████ entrambi
residenti in Caltagirone, via ██████████ rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Ali, giusta
procura in atti;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

letto il ricorso proposto da ██████████, come integrato a seguito del decreto
interlocutorio del 14.04.2025, con l'assistenza dell'OCC, per l'apertura della liquidazione controllata
del proprio patrimonio;

premesso che i ricorrenti hanno presentato in via prioritaria domanda di ristrutturazione dei debiti
del consumatore rigettata dal giudice designato con decreto del 29.05.2025, a causa della presenza di
debiti derivanti dallo svolgimento di attività d'impresa da parte di ██████████;

ritenuta la competenza dell'intestato Ufficio, atteso che i ricorrenti hanno il centro degli interessi
principali, presuntivamente coincidente con la residenza o il domicilio (art. 27, commi 2 e 3, CCII),
nel circondario di questo Tribunale, come risulta dal certificato storico di famiglia in atti;

ritenuto che l'istanza sia stata legittimamente presentata in modo congiunto dai ricorrenti in
applicazione del disposto dell'art. 66 CCII;

ritenuto che, infatti, la norma è collocata tra le disposizioni di carattere generale in tema di
procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, le quali, come si evince dall'art. 65, co.



1, CCII, comprendono non solo il concordato minore e la ristrutturazione dei debiti del consumatore, ma anche la liquidazione controllata del soggetto sovraindebitato;

ritenuto, in particolare, che a norma della disposizione citata: *“I membri della stessa famiglia possono presentare un’unica domanda di accesso ad una delle procedure di cui all’articolo 65, comma 1, quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un’origine comune. Quando uno dei debitori non è un consumatore, non si applicano le disposizioni della sezione II del presente capo, ad eccezione dell’articolo 67, comma 5. La domanda di apertura della liquidazione controllata può essere proposta anche se uno o più debitori si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 283, se per almeno uno di essi sussistono i presupposti di cui all’articolo 268, comma 3, quarto periodo. Ai fini del comma 1, oltre al coniuge, si considerano membri della stessa famiglia i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell’unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n.76 (...)”*;

rilevato che, nella fattispecie, i ricorrenti sono coniugi;

ritenuto che, in virtù del rinvio alla disciplina contenuta nel titolo III del CCII, deve ritenersi applicabile al presente procedimento l’art. 39, co. 1 e 2, CCII;

ritenuto che, alla luce della lettura combinata della predetta disposizione con gli artt. 268 e ss. CCII, la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica non esercente attività di impresa (come nella specie avendo [REDACTED] cessato da tempo la propria attività imprenditoriale) consista in: a) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; b) inventario dei beni del ricorrente (ai fini dell’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 270, co. 2, lett. e, e della redazione dell’inventario e del programma di liquidazione); c) elenco nominativo dei creditori con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione e dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione in entrambi i casi del rispettivo domicilio digitale; d) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (ai fini di cui all’art. 274, co. 2, CCII); e) lo stato di famiglia integrale e l’elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini di cui all’art. 268, co. 4, lett. b CCII);

ritenuto che tale corredo documentale (sostanzialmente corrispondente a quello già richiesto dall’art. 14 *ter* l. 3/2012) si giustifica anche in funzione del vaglio del contenuto della relazione dell’OCC previsto dall’art. 269 co 2 CCII nel caso di domanda presentata dal debitore;

ritenuto che, nella fattispecie, i ricorrenti hanno allegato anche in via integrativa la documentazione richiesta;

rilevato che al ricorso è stata allegata anche la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall’OCC che ha verificato la completezza e attendibilità della documentazione prodotta dai ricorrenti a corredo della domanda (la quale, dunque, consente di ricostruire in modo esaustivo la



condizione patrimoniale e reddituale della stessa, nonché l'ammontare dei debiti) ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice;

rilevato, in particolare, che dalla relazione dell'OCC emerge la sussistenza di un patrimonio immobiliare liquidabile nonché la possibilità di acquisire attivo dal reddito da lavoro dei ricorrenti;

rilevato che il gestore della crisi ha attestato che i debitori non hanno compiuto atti dispositivi negli ultimi cinque anni ad eccezione, per [REDACTED], della rinuncia *"all'eredità della madre pro quota, che influisce in maniera alquanto limitata sull'assetto immobiliare e mobiliare del sovraindebitato, stante che quest'ultimo è beneficiario delle fideiussioni dei genitori, ma non è terzo datore di ipoteca con riferimento al bene oggetto di ipoteca di proprietà dei genitori sito in Caltagirone, Via [REDACTED] (cfr. finanziamento del 08.01.2014)"*;

ritenuto che i ricorrenti non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale, alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi di insolvenza, sicché, ai sensi degli artt. 65 co.1, 2, co. 1 lett. c) e 268 co.1, essi sono legittimati a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del loro patrimonio;

rilevato che dalla documentazione prodotta e dalla relazione dell'OCC emerge che: a) [REDACTED] ha una esposizione debitoria di euro 422.852,01 mentre [REDACTED] ha un'esposizione debitoria di euro 173.085,01; b) che il patrimonio immobiliare complessivo è stimato in euro 80.000; c) che il reddito da lavoro che i coniugi percepiscono mensilmente è di euro 1.677,40 in totale; d) che la somma mensile individuata dai ricorrenti per il mantenimento della famiglia è pari ad euro 838,70;

ritenuto, pertanto, che i ricorrenti versino in stato di sovraindebitamento, atteso che il patrimonio immobiliare dei coniugi – posta attiva per definizione non prontamente liquidabile - è di valore notevolmente inferiore rispetto all'ammontare dei debiti e questi ultimi non appaiono integralmente colmabili con i redditi percepiti –, per cui risulta l'evidente squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile per far fronte ad esse;

ritenuto che non occorra procedere alla determinazione dell'importo mensile necessario al mantenimento dei ricorrenti, trattandosi di valutazione rimessa la giudice;

ritenuto che, giusto il disposto dell'art. 270, co. 2, lett. b), CCII, quale liquidatore può essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;

ritenuto che i documenti di cui all'art. 270, co. 2, lett. c) sono già stati depositati, sicché non occorre ordinarne il deposito in dispositivo;

ritenuto che la debitrice possa essere autorizzata ad abitare, fino alla vendita, presso l'immobile sito in Caltagirone Via [REDACTED]



ritenuto opportuno precisare sin d'ora che la vendita dell'immobile dei debitori sovraindebitati deve avvenire tramite procedure competitive e che la stima del patrimonio di liquidazione dovrà essere aggiornata a fronte di fatti sopravvenuti che incidano sul valore del bene;

ritenuto che l'apertura della procedura di liquidazione controllata determina *ex lege*, ai sensi degli artt. 270, co. 5, e 150 CCII, il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari;

rilevato, al riguardo, che il gestore della crisi ha rappresentato che è pendente l'esecuzione immobiliare iscritta al n. 12/2022 R.G.E. Trib. Caltagirone, promossa da Fire S.p.A., n.q. procuratrice di POP NPLs 2019 S.r.l., cessionaria di Banca Agricola Popolare di Ragusa.

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCII

1. DICHIARA aperte le procedure di liquidazione controllata dei patrimoni di [REDACTED] [REDACTED] nato a Caltagirone il [REDACTED] c.f. [REDACTED] e di [REDACTED] [REDACTED] nata a Caltagirone il [REDACTED], c.f. [REDACTED] entrambi residenti in Caltagirone, via [REDACTED]
2. NOMINA Giudice Delegato la dott.ssa Oriana Calvo;
3. NOMINA Liquidatore, l'avv. Mario Paglia;
4. in relazione a ciascuna procedura di liquidazione, ASSEGNA ai terzi che vantano diritti reali o personali sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato **termine perentorio di giorni 90** dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo pec che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201;
5. ORDINA ai ricorrenti e ai terzi che li detenga la consegna o il rilascio immediato al liquidatore dei beni facenti parte dei patrimoni di liquidazione, ad eccezione del seguente bene immobile che potrà continuare ad essere abitato dai ricorrenti sino alla vendita: immobile sito in Caltagirone, via [REDACTED];
6. DISPONE che il liquidatore inserisca la presente sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della giustizia, nonché presso il registro delle imprese se il debitore svolge attività d'impresa, documentando di aver provveduto a tale adempimento nella prima relazione semestrale depositata in ciascuna procedura;
7. DISPONE che il liquidatore trascriva la presente sentenza presso gli uffici competenti, in presenza di beni immobili e mobili registrati;
8. DISPONE che il liquidatore per ciascuna procedura di liquidazione controllata:
 - notifichi la presente sentenza ai singoli debitori ai sensi dell'art. 270, co. 4, CCII. Qualora



il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta) la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. L'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata mediante deposito nel fascicolo telematico;

- **entro 30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione ai quali notificherà la presente sentenza indicando l'indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di rivendica, restituzione o di ammissione al passivo. Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta) la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. L'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata mediante deposito nel fascicolo telematico;
- **entro 90 giorni** dall'apertura, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma di liquidazione che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- **entro 45 giorni** dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione, rivendica o restituzione proceda ai sensi dell'art. 273 CCII per la formazione dello stato passivo;
- **ogni sei mesi** depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura, nel quale dovrà indicare: a) se il debitore sta cooperando al regolare, proficuo ed efficace andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- in prossimità del decorso di **tre anni** dall'apertura della procedura, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCII, e, il giorno successivo alla scadenza del triennio, depositi nel fascicolo telematico una relazione finale - nella quale prenderà posizione anche sulle eventuali osservazioni dei creditori - ai fini dell'art. 282 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione con richiesta di liquidazione del suo compenso ai sensi dell'art. 275, co. 3, CCII;



- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.

MANDA alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai ricorrenti, al liquidatore e all'OCC.

Così deciso, nella camera di consiglio del 29 maggio 2025

IL GIUDICE EST.
dott.ssa Oriana Calvo

IL PRESIDENTE
dott.ssa Concetta Grillo

